



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 dicembre 2010 (11.01.2011)  
(OR. en)**

**17758/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0112 (COD)**

---

**CODEC 1505  
ASIM 125  
PE 552**

**NOTA**

---

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 dicembre 2010)

---

**I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore Claude MORAES (S&D - UK), a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ha presentato un emendamento di compromesso alla proposta di direttiva. Detto emendamento globale era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

## II. DISCUSSIONE

Il 13 dicembre 2010 il relatore ha aperto la discussione:

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura e ha ringraziato la presidenza belga a tal riguardo;
- ha rammentato che nei negoziati la questione principale era stata il calcolo del periodo di soggiorno legale per ottemperare al requisito dei cinque anni. Il Parlamento aveva concordato con la Commissione che si dovesse tener conto dell'intera durata della procedura. Il Consiglio era decisamente contrario. Il Parlamento ha manifestato viva preoccupazione su questo punto poiché in taluni Stati membri le procedure di asilo possono durare molti anni. L'accordo di compromesso è che si tenga conto almeno della metà della durata della procedura di asilo e, se questa dura più di 18 mesi, si tenga conto dell'intera durata;
- ha chiesto un accordo orizzontale sulla questione delle tavole di concordanza;
- ha accolto con favore il fatto che il campo di applicazione della proposta includa sia i rifugiati che i beneficiari della protezione sussidiaria. E' essenziale continuare la tendenza verso l'allineamento delle norme in materia di protezione e dei diritti garantiti ad entrambi i gruppi, come nella rifusione della direttiva qualifiche;
- ha rilevato che l'accordo ora contiene molte garanzie contro il respingimento. Ha sottolineato l'importanza della situazione anteriore dei beneficiari per quanto riguarda la protezione, dato che questi potranno ora circolare tra gli Stati membri. Gli Stati membri dovranno includere un'osservazione nel permesso di soggiorno di lunga durata e, nei casi di eventuale allontanamento, saranno tenuti a consultare lo Stato membro che ha accordato la protezione;
- si è rallegrato del fatto che il Parlamento sia riuscito a garantire il mantenimento del principio dell'unità familiare in caso di allontanamento verso un altro Stato membro, ma ha fatto presente che non dovrebbe essere automatico nei casi in cui potrebbe essere contrario agli interessi dei singoli membri della famiglia.

Il Commissario MALMSTRÖM:

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha rilevato che la proposta attuale è il primo di sei atti legislativi relativi all'asilo e che è il primo passo verso il raggiungimento di un sistema europeo comune di asilo entro il 2010. Un accordo in prima lettura sull'attuale proposta è un segnale forte dell'impegno politico a tal fine;
- ha letto la seguente dichiarazione della Commissione sulla questione delle tavole di concordanza:

"La Commissione rammenta il proprio impegno per assicurare che gli Stati membri elaborino tavole di concordanza che colleghino le misure di attuazione che adottano con la direttiva UE e le comunichino alla Commissione nel quadro del recepimento della legislazione UE, nell'interesse dei cittadini, del legiferare meglio e dell'aumento della trasparenza giuridica nonché di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni UE.

La Commissione lamenta la mancanza di sostegno alla disposizione inclusa nella proposta COM 2007 che modifica la direttiva "soggiorno di lungo periodo" che mirava a rendere obbligatoria l'elaborazione di tavole di concordanza.

La Commissione, in uno spirito di compromesso e al fine di assicurare l'immediata adozione della proposta relativa al soggiorno di lungo periodo, può accettare di sostituire la disposizione obbligatoria sulle tavole di concordanza inclusa nel testo con un considerando che esorta gli Stati membri a seguire questa prassi.

Tuttavia la posizione della Commissione su questo fascicolo non deve essere considerata un precedente. La Commissione continuerà ad adoperarsi per trovare, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio, una soluzione appropriata su questo punto istituzionale orizzontale."

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Mariya NEDELICHEVA (PPE - BU):

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha auspicato che il Consiglio sia altrettanto costruttivo al momento di negoziare il resto del pacchetto;
- ha riconosciuto i vantaggi apportati dai lavoratori immigrati all'economia europea, ma ha altresì sottolineato l'importanza dell'integrazione linguistica e culturale;
- ha evidenziato l'importanza delle tavole di concordanza.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Cecilia WIKSTRÖM (ALDE - SE):

- ha evidenziato l'importanza delle tavole di concordanza;
- ha rammentato il termine del 2012 per completare il pacchetto relativo all'asilo.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Judith SARGENTINI (Verts/ALE - NL) ha sottolineato l'importanza delle tavole di concordanza.

Simon BUSUTTIL (PPE - MT) ha sostenuto che un'attesa di cinque anni per un permesso è eccessiva.

### III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 dicembre 2010 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di direttiva. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previa messa a punto del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta l'emendamento adottato, bensì contiene il testo della posizione in prima lettura del Parlamento che è il testo della proposta della Commissione modificata dall'emendamento.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota.

---

<sup>1</sup> Al fine di preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 14 gennaio 2011.

**P7\_TA-PROV(2010)0463**

**Estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0298),
  - visto l'articolo 63, paragrafi 3 e 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0196/2007),
  - vista la sua posizione del 23 aprile 2008<sup>1</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con la lettera del 18 novembre 2010 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0347/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 126.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo<sup>2</sup> non si applica ai rifugiati o ai beneficiari di protezione internazionale di cui alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta<sup>3</sup>.
- (2) La prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano.
- (3) La concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale è importante anche per promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale dell'Unione europea enunciato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (4) È pertanto opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi.
- (5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010.

<sup>2</sup> GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

<sup>3</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. █

- (6) È opportuno che in una vasta gamma di settori economici e sociali i beneficiari di protezione internazionale soggiornanti di lungo periodo godano, a determinate condizioni, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, affinché lo status di soggiornante di lungo periodo sia un autentico strumento di integrazione sociale di queste persone.
- (7) La parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro che ha concesso la protezione non dovrebbe pregiudicare i diritti e i benefici garantiti dalla direttiva 2004/83/CE *nonché dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (la convenzione di Ginevra)*.
- (8) Occorre che le condizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE per quanto concerne il diritto di un soggiornante di lungo periodo di soggiornare in un altro Stato membro e di ottenere in tale Stato uno status di soggiornante di lungo periodo si applichino nello stesso modo a tutti i cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito uno status di soggiornante di lungo periodo.
- (9) Il trasferimento di responsabilità in materia di protezione dei beneficiari di protezione internazionale esula dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (10) Nel caso in cui uno Stato membro, per un motivo previsto dalla direttiva 2003/109/CE, intenda allontanare un beneficiario di protezione internazionale cui ha riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato dovrebbe beneficiare della protezione dal respingimento garantita dalla direttiva 2004/83/CE *e dall'articolo 33 della convenzione di Ginevra*. █ *A tal fine, qualora l'interessato benefici dello status di protezione internazionale in un altro Stato membro, occorre prevedere, salvo che il respingimento sia consentito in virtù delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE, che tale persona possa essere allontanata solo verso lo Stato membro che le ha conferito lo status di protezione internazionale e che tale Stato sia tenuto a riammetterla*. █ *Le medesime garanzie dovrebbero applicarsi al beneficiario della protezione internazionale che si è stabilito in un secondo Stato membro ma non vi ha ancora ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo.*
- (11) *Qualora l'espulsione di un beneficiario di protezione internazionale fuori del territorio dell'Unione europea sia consentita a norma della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri provvedono a che tutte le informazioni siano ottenute dalle fonti pertinenti includendo, se del caso, quelle dallo Stato membro che ha accordato la protezione internazionale, e valutate al fine di garantire che la decisione di espulsione sia conforme all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea.*
- █
- (12) La presente direttiva rispetta i diritti █ fondamentali e osserva i principi riconosciuti *dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare nel suo articolo 7.*

- (13) *Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>1</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa.*
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, *rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa né soggetti alla sua applicazione.
- (15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato *sul funzionamento dell'Unione* europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 2003/109/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
  - "f) "protezione internazionale", la protezione internazionale definita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio<sup>2</sup>;"
- 2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:
  - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    - "c) *sono stati autorizzati a soggiornare* in uno Stato membro a titolo di *una* forma di protezione *diversa dalla* protezione *internazionale o hanno chiesto l'autorizzazione di soggiornare a tale titolo*, e sono in attesa di una decisione sul loro status;"
  - b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    - "d) hanno chiesto *la protezione internazionale* ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;"
- 3) *all'articolo 3, il paragrafo 3 è così modificato:*
  - a) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:*
    - "c) *nella convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955, nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea modificata del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977, come pure nel paragrafo 11*

---

<sup>1</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

*dell'allegato della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo firmato a New York il 31 gennaio 1967; e";*

b) *è aggiunta la lettera seguente:*

*"d) nell'accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità verso i rifugiati del 16 ottobre 1980.";*

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) *è inserito il seguente paragrafo:*

*"1 bis. Gli Stati membri decidono di non conferire lo status di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione internazionale, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, e dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE.";*

b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

*"Per quanto concerne **le persone cui è stata accordata la** protezione internazionale, **almeno metà del** periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale **in base alla quale è stata accordata tale protezione** e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE, **ovvero l'intero periodo se quest'ultimo è superiore a diciotto mesi**, è **computata** ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1.";*

5) all'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

*"4. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno **nell'Unione europea** per soggiornanti di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo cui ha concesso la protezione internazionale, inserisce nel permesso, alla rubrica "osservazioni", la seguente **osservazione**:  
"■ protezione internazionale **accordata** in [nome dello Stato membro] **in data [data]**".*

*5. Quando il permesso di soggiorno **nell'Unione europea** per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato da un secondo Stato membro a un cittadino di un paese terzo il cui permesso di soggiorno **nell'Unione europea** per soggiornanti di lungo periodo contiene **l'osservazione** di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro inserisce nel permesso la stessa **osservazione**.*

*Prima di **inserire l'osservazione** di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro **consulta** lo Stato membro indicato nella **stessa** per assicurarsi che il soggiornante di lungo periodo **non soddisfi più le condizioni per poter beneficiare** della protezione internazionale. **Lo Stato membro indicato nell'osservazione risponde a detta consultazione entro un mese dal ricevimento della richiesta del secondo Stato membro**. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, il secondo Stato membro non inserisce **l'osservazione** di cui al paragrafo 4.*

*6. **Se, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo è trasferita al secondo Stato membro dopo il rilascio del permesso di cui al paragrafo 5, il secondo Stato membro***

*modifica opportunamente l'osservazione di cui al paragrafo 4, entro tre mesi dal trasferimento di responsabilità.";*

6) *all'articolo 9 è inserito il seguente paragrafo:*

*"3 bis. Gli Stati membri possono revocare lo status di soggiornante di lungo periodo in caso di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione internazionale, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 e dall'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2004/83/CE, se lo status di soggiornante di lungo periodo era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale.";*

7) *all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:*

*"4 bis. Per quanto concerne lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, i paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 2004/83/CE.";*

8) *l'articolo 12 è così modificato:*

a) *Sono inseriti i seguenti paragrafi:*

*"3 bis. Lo Stato membro che decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno nell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo contiene l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, chiede allo Stato membro indicato nella stessa di confermare se la persona beneficia ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell'osservazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione.*

*3 ter. Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro consultato, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari, fatta salva la legislazione applicabile dell'Unione o nazionale e nel rispetto del principio del ricongiungimento familiare.*

*3 quater. In deroga al paragrafo 3 ter, lo Stato membro che ha preso il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare il soggiornante di lungo periodo verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, qualora la persona soddisfi le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 2004/83/CE, nel rispetto degli obblighi internazionali applicabili.";*

b) *è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"6. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2004/83/CE.";*

9) *è aggiunto il seguente articolo:*

*"Articolo 19 bis*

*1. Se il permesso di soggiorno nell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo contiene l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4 e la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo è trasferita, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, al secondo Stato membro prima del rilascio del*

*permesso di cui all'articolo 8, paragrafo 5, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno nell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo di modificare opportunamente l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.*

*2. Se al soggiornante di lungo periodo è accordata protezione internazionale nel secondo Stato membro prima del rilascio del permesso da parte di tale Stato membro di cui all'articolo 8, paragrafo 5, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno nell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo di modificarlo per introdurre l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.*

*3. In seguito alla richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno nell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo rilascia il permesso modificato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta del secondo Stato membro."*

10) all'articolo 22 è inserito il seguente paragrafo:

*"3 bis. Salvo il caso in cui la protezione internazionale sia stata nel frattempo revocata o la persona rientri in una delle categorie descritte dall'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 2004/83/CE, il paragrafo 3 non si applica ai cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno nell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal primo Stato membro contiene l'osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.*

Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 21, *paragrafo 1*, della direttiva 2004/83/CE.";

11) all'articolo 25 il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui *agli articoli 8, 12, 19, 19 bis, 22 e 23.*"

## Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...<sup>1</sup>. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ■ .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>1</sup> *Ventiquattro mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva *in conformità dei trattati*.

Fatto a ...

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*